

N. R.G. 2020/



TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2020 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.

ATTORE

contro

(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ;

CONVENUTA

Il Giudice designato, Dott. Francesco Lamagna,
esaminati gli atti del procedimento in epigrafe;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2022, in cui la causa è stata
riservata per la decisione sull'istanza di parte attorea di nullità e conseguente richiesta di
rinnovazione della c.t.u. con la nomina di un altro consulente e/o, in subordine, di
integrazione della stessa con chiamata a chiarimenti;
ritenuto che la c.t.u. non può essere dichiarata nulla per le motivazioni addotte da parte
attorea atteso che secondo il recente insegnamento della Suprema Corte a SS.UU.
(sentenza del 1° febbraio 2022 n. 3086), ricorre la nullità relativa nel caso in cui il
consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti
principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, mentre
ricorre la nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da
quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione
del principio della domanda e del principio dispositivo;
ritenuto, invece, che si rende necessario un'integrazione della c.t.u. in quanto la stessa
non risulta aver compiutamente risposto ai quesiti formulati nell'incarico peritale

assegnatogli, in particolare in relazione al ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo BOT ex art. 117, comma 7, lett. a) del t.u.b. sia in regime di capitalizzazione semplice, sia in regime di capitalizzazione composta;

ritenuta l'illegittimità delle variazioni dello spread apportate dalla Banca al contratto di mutuo in esame giacché la prima si rivela priva di accordo (doc. 10 parte convenuta) in quanto la sigla apposta dall'attore è da considerarsi per ricevuta comunicazione, nonché posta in essere in violazione dell'art. 118 t.u.b. essendo il contratto di mutuo a tempo determinato e comunque non essendo stato addotto alcun giustificato motivo da parte dell'Istituto, mentre la seconda modifica (doc. 8 parte convenuta) che prevede un ulteriore innalzamento dello spread da 2,10% a 4% deve considerarsi clausola vessatoria e comunque mancante della doppia sottoscrizione da parte del cliente/consumatore;

ritenuto che alla luce del recente arresto giurisprudenziale (Cass. civ. ord. n. 33964 del 17.11.2022 – conf. Cass. civ. ord. n. 4738 del 14.02.2022) secondo cui *“la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito; e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro”*, appaia opportuno svolgere anche la suddetta verifica;

ritenuto che il consulente non ha esaminato gli altri rapporti bancari intrattenuti da parte attrice con la Banca, ovvero il c.c. n. _____ con annessa apertura di credito ipotecaria del 08.03.2013, in relazione ai quali risultano depositati in atti sia i contratti che gli estratti conto (doc. da 34 a 41 fascicolo attoreo), in merito ai punti indicati nel quesito;

ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che, per completezza, impregiudicata ogni valutazione in sede di decisione finale, appare opportuno disporre un'integrazione della c.t.u. contabile;

PQM

- 1) dispone l'integrazione della c.t.u. contabile;
- 2) fissa l'udienza di comparizione delle parti e del c.t.u. dott.ssa _____ del 28.04.2023 h. 10.15 per il giuramento in ordine all'espletamento dell'indagine tecnica

sui seguenti quesiti: *“letti gli atti e i documenti di causa, eseguita ogni necessaria verifica tecnico contabile:*

A) verifichi il c.t.u. in merito al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 07.10.2008 se lo stesso abbia superato le soglie usurarie, tenuto conto nel calcolo del TEG dell'incidenza del costo implicito legato all'utilizzo del regime finanziario della capitalizzazione composta da parte della banca convenuta, mantenendo il piano di ammortamento alla francese, atteso essere quello adottato dall'Istituto. Qualora il mutuo superi la soglia usuraria, ricalcoli lo stesso applicando l'art. 1815 c.c., decurtando l'ammontare degli interessi corrisposti e non dovuti dal capitale residuo e quindi indicando l'ammontare ancora da corrispondere, se tale.

B) rielabori il piano di ammortamento del mutuo in esame per tutto il periodo di rimborso concordato (comprese le rate non pagate) al tasso ex art. 117, comma 7, lett. a) t.u.b. sia con ammortamento alla francese, sia con ammortamento all'italiana, adottando in entrambe le ipotesi sia il regime di capitalizzazione composta, sia il regime di capitalizzazione semplice con equazione iniziale e quindi indichi l'ammontare ancora dovuto, se tale (in sintesi devono essere effettuate 4 rilevazioni);

C) in merito al contratto di conto corrente n. _____ e all'apertura di credito ipotecaria del 08.03.2013:

c.1) verifichi se i contratti abbiano superato le soglie usurarie sia seguendo nel calcolo del TEG le Istruzioni della Banca d'Italia, sia effettuando un ulteriore conteggio tenendo conto dell'incidenza del costo implicito legato alla capitalizzazione degli interessi; laddove ravvisi usura originaria, anche in relazione allo ius variandi se correttamente esercitato, proceda al conteggio del saldo depurato di tutti gli interessi corrispettivi applicati;

c.2) risponda al punto C del quesito originariamente proposto, con particolare attenzione alla determinatezza e/o determinabilità delle condizioni economiche pattuite;

c.3) effettui la rettifica della capitalizzazione trimestrale sia con riguardo all'intero periodo contrattuale (in ossequio al principio enunciato da Cass. civ. ord. n. 4321/2022 non essendo stato prevista nel contratto di conto corrente l'effettiva pari reciprocità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi), sia, con separato conteggio, al solo

periodo intercorrente tra il 01.01.2014 ed il periodo in cui la Banca risulta essersi adeguata alla legge n. 147/2013;

D) rediga conclusivamente il conteggio o, se ritenuto necessario ed opportuno, i conteggi del saldo di dare e avere tra le parti in causa, specificando voce per voce gli importi da decurtare o addebitare e indicando altresì il risultato finale di tutte le operazioni compiute;

3) manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al c.t.u..

Vicenza 20 marzo 2023.

Il Giudice

Dott. Francesco Lamagna